COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO NR. 1022 Roma, 31/05/2023

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **MONTE FREDDO**, ***NEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (BA), SITUATA NELLA REGIONE PUGLIA.***

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n. 22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Santeramo in Colle, contrada Montefreddo (Ba).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Santeramo in Colle, contrada Montefreddo (BA)*** interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da

trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto *"notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13"* la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO che l'area è stata adibita a discarica fra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta come discarica comunale di rifiuti solidi urbani;

VALUTATO CHE è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza del sito che isola il corpo dei rifiuti dalle matrici circostanti, allontana le acque meteoriche e assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, evitando dispersione da parte degli agenti atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale;

CONSIDERATO che con determina Commissariale nr. 443 del 31/05/2021 sono state descritte le attività effettuate sul sito utili a richiederne la fuoriuscita dalla procedura di infrazione ***(All. 1);***

CONSIDERATO quanto comunica nella nota Ares (2022)941221-09.2.2022 relativamente alla discarica di Santeramo in Colle, *"...Le autorità italiane assicurano che gli interventi garantiscono l'isolamento completo dei rifiuti dall'ambiente*

esterno e l'annullamento delle infiltrazioni di acque dal corpo rifiuti. Tuttavia questi servizi considerano che, data l'entità della contaminazione rilevata nel sito, le autorità italiane dovrebbero inviare elementi al fine di verificare che la contaminazione riscontrata nei pressi della discarica non è legata alla presenza dei rifiuti, ad esempio fornendo spiegazioni convincenti di un'origine diversa di tali valori in eccesso. In alternativa, risultati di un monitoraggio condotto nell'arco di un periodo di tempo rappresentativo potrebbero attestare che la contaminazione è stata eliminata confermando in tal modo l'efficacia degli interventi compiuti. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.";

CONSIDERATO che con determina Commissariale nr. 651 del 01/06/2022 sono state descritte le attività effettuate sul sito utili a richiederne la fuoriuscita dalla procedura di infrazione ***(All. 2);***

CONSIDERATO quanto comunicato nella nota Ares (2023)1521549-02.03.2023 relativamente alla discarica di Santeramo in Colle, *"... Le autorità italiane ritengono che, per quanto riguarda il Berillio, da un canto, la sua presenza sia abituale e naturale nei terreni dell'area della Murgia barese e, dall'altro, il rischio sia sovrastimato perché calcolato tenendo conto dei valori applicabili all'uso residenziale e non a quello commerciale, industriale o agricolo, che è l'uso attuale e storico del sito. Per quanto riguarda l'Arsenico, le autorità italiane sottolineano che la contaminazione era pari a 21,6 mg/kg, dunque molto vicina al valore limite di 20 m/kg. Infine, per quanto riguarda il PCB, le Autorità italiane hanno spiegato che è scarsamente solubile e che la sua presenza era stata registrata in un solo campione di terreno superficiale che era stato ricompreso nell'area isolata dal capping. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non ancora hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente."*

TENUTO CONTO che, anche al fine di fornire riscontro alle osservazioni della Commissione Europea, la Struttura Commissariale ha disposto la realizzazione di ulteriori indagini di campo con l'obiettivo di indagare ulteriormente la natura del suolo e del sottosuolo nell'area dell'ex discarica e verificare con ancora maggior dettaglio l'assenza di impatti dei rifiuti sulle matrici ambientali e quindi la bontà ed efficacia degli interventi definitivi realizzati;

VISTO il rapporto di prova prodotto da Hydrolab srl relativo al campionamento delle acque sotterranee prelevato in data 23 maggio 2023 che evidenzia *"il campione di acqua ha caratteristiche chimico-fisiche conformi ai valori limite previsti dal d.lgs. 152/2006 per le acque sotterranee"* ***(All. 3);***

VISTA il documento *"Risultati delle Indagini"* redatto dalla Società di Consulenza e Ingegneria Ambientale Mares S.r.l. (***All. 4***);

VISTO il documento *"Relazione tecnica di giudizio sulle indagini geognostiche finalizzate alla ricostruzione delle caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche del sito e alla determinazione delle sostanze chimiche nel suolo e nelle acque e sullo stato qualitativo ambientale"* (redatto da qualificati

tecnici dotati di elevata professionalità specifica che svolgono il proprio servizio nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente) da cui emerge "*Le analisi sul suolo mostrano che la presenza degli elementi riscontrati non è ricollegata alla discarica … deve quindi essere giudicata come riconducibile ad un tenore naturale delle caratteristiche pedo-geo-mineralogiche del suolo*", "*le analisi sulle acque mostrano l'assenza di contaminazione*", "*i terreni litoidi presenti in sito hanno caratteristiche di permeabilità idonee a garantire l'isolamento*" (***All. 5***);

CONSIDERATO quanto richiesto nella comunicazione ref. Ares (2023)1521549 del 02/03/2023 nel modulo chiamato "Allegato 3 checklist" e debitamente compilato dalla scrivente Struttura Commissariale al fine di elencare in modo schematico le questioni afferenti al sito in questione (***All. 6***);

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di ***Santeramo in Colle, contrada Montefreddo (Ba)***:

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) È stato effettuato intervento di MISP (messa in sicurezza permanente), in corrispondenza dell'area precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante realizzazione di un capping che isola i rifiuti presenti sul sito ed isola anche il terreno che risultava potenzialmente contaminato in maniera permanente e definitiva;

iv) È stata realizzata una esaustiva ed esauriente caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) dalla quale emerge l'assenza di rischio per i recettori umani considerati e la presenza di diffusi superamenti dei limiti di riferimento per cause naturali.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalle relazioni di studio ed approfondimento scientifico nonché dai dati di monitoraggio e di migliore inquadramento tecnico procedurale, vista la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza realizzato come intervento idoneo

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

SUBCOMMISSARIO
(Ten. Col. Nino Tarantino)